

MESSAGGIO NO. 8 /2009

**ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE L'AIUTO
COMPLEMENTARE COMUNALE PER GLI ANZIANI, I
SUPERSTITI E GLI INVALIDI**

Al Lodevole Consiglio Comunale di Mendrisio,
Signori Presidente e Consiglieri,

PREMESSA

Con la tappa aggregativa conclusasi con le elezioni comunali del 5 aprile 2009, il Municipio deve sottoporre al Lodevole Consiglio comunale i regolamenti che hanno dovuto subire delle modifiche per essere adattati al nuovo contesto.

Per quel che riguarda il presente messaggio, la modifica è dovuta al fatto che, nei Comuni di Mendrisio, Tremona e Genestrerio, sono stati adottati negli ultimi 30 anni, tra il 1979 e il 1997, dei Regolamenti tra loro analoghi, ma non identici, con i quali sono state concesse - ai beneficiari di rendite AVS/AI e della prestazione complementare cantonale -, degli aiuti complementari comunali o un aiuto comunale cosiddetto "agli anziani".

Con il presente messaggio si intende proporre di armonizzare il "Regolamento concernente l'aiuto complementare comunale per gli anziani, i superstiti e gli invalidi" (in seguito RACC) in vigore nel Comune di Mendrisio dal 1996, per quei quartieri che avevano introdotto delle prestazioni nell'ambito dell'aiuto agli anziani.

È stata pure colta l'occasione, per introdurre anche qualche importante modifica dettata dall'esperienza di chi - dal 1996 a oggi - ai nostri sportelli sociali ha applicato e applica quotidianamente il RACC.

RAFFRONTO TRA I REGOLAMENTI IN VIGORE A MENDRISIO, GENESTRERIO E TREMONA PER UNA CORRETTA ARMONIZZAZIONE

Il Comune di Tremona e quello di Genestrerio hanno adottato regolamenti che assegnano una prestazione complementare ai beneficiari di rendite AVS/AI e PC cantonale (Tremona) e un aiuto comunale agli anziani che beneficiano della semplice rendita AVS/AI (Genestrerio).¹

Nella seguente tabella sono evidenziati i punti salienti delle tre prestazioni sociali versate agli abitanti dei tre Comuni, da cui sono facilmente riscontrabili le diversità che poi hanno dovuto essere armonizzate.

¹ Ricordiamo che anche il Comune di Capolago eroga un aiuto complementare comunale. Esso non è però ancorato in un regolamento comunale, ma è il frutto di una decisione del Municipio.



TAB. 1	Mendrisio	Tremona	Genestrerio
Beneficiari	Beneficiari prestazione complementare cantonale (PC)	a) Beneficiari prestazione complementare cantonale b) AVS/AI se non supera il limite di cui all'art. 4 LCT ² concernente le prestazioni complementari c) Limiti di sostanza ex LC	a) Beneficiari della sola rendita AVS e non AI b) Se imposta comunale da versare è inferiore ai Fr. 1'000.--
Eccezioni	AVS/AI se non supera il limite di cui all'art. 4 LCT ³ concernente le prestazioni complementari		
Anni di domicilio	3 anni	Non previsto	1 anno
Versamento	Trimestrale	Annuale	Annuale
Importo dell'assegno annuale	Persone sole: Fr. 1'443.-- Coppie: Fr. 2'171.-- Orfani: Fr. 1'820.--	Persone sole con reddito fino a Fr. 35'804.--: Fr. 1'265.40 Coppie con reddito fino a Fr. 51'138.--: Fr. 1'581.75 Orfani con reddito fino a Fr. 23'760.--: Fr. 800.--	Esenti imposta cant.: Persone sole: Fr. 530.60 Coppie: Fr. 795.90 Da Fr. 1.-- a Fr. 500.-- imposta cant.: Persone sole: Fr. 265.40 Coppie: Fr. 398.10 Da Fr. 501.-- a Fr. 1'000.-- imposta cant.: Persone sole: Fr. 132.70 Coppie: Fr. 199.05
Importo complessivo erogato 2008	Fr. 459'113.--	Fr. 12'021.--	Fr. 23'154.--

RIASSUNTO

Armonizzare le tre prestazioni in vigore è apparso da subito un esercizio assolutamente non semplice. Cercando di riassumere, è possibile affermare che:

- a) **Mendrisio** accorda la prestazione complementare comunale ai cittadini che beneficiano dell'analoga prestazione cantonale, con un limite di sostanza (seppure tale soglia non è prevista dal Regolamento, si tratta di una prassi decisa a suo tempo dal Municipio). A titolo eccezionale, possono beneficiare dell'aiuto comunale anche i cittadini che non ricevono la complementare cantonale, ma che hanno un reddito inferiore a quello previsto dalla legge cantonale⁴. È necessario essere residenti a Mendrisio da almeno tre anni.

² Gli importi sono ora inseriti nel Decreto esecutivo concernente la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPC).

³ Idem

⁴ Idem



- b) **Tremona** eroga la complementare comunale ai beneficiari delle prestazioni complementari cantonali, ma con un limite di sostanza fissato a Fr. 25'000.-- per le persone sole e a Fr. 40'000.-- per i coniugi. Inoltre, concede la prestazione complementare comunale alle persone in AVS/AI, ma utilizzando dei limiti di reddito comparabili a quelli che consentono di beneficiare della prestazione complementare cantonale. In questo secondo caso, la modalità di concessione è analoga a quella adottata da Mendrisio, seppure per casi definiti dal regolamento eccezionali. Quindi, di per sé, le due categorie di beneficiari, grosso modo, coincidono. Possiamo anche osservare che le condizioni sono più restrittive rispetto a quelle previste a Mendrisio (il Regolamento di Tremona prevede un limite di sostanza, al di sopra del quale non viene concesso l'aiuto complementare comunale). A Tremona la prestazione erogata è inferiore rispetto a quella di Mendrisio.
- c) **Genestrerio**, accordando un aiuto finanziario alle persone in età AVS esenti dall'imposta cantonale, fa beneficiare di tale prestazione i cittadini che avrebbero diritto (nella quasi totalità dei casi) alla complementare cantonale. In effetti, secondo il nostro Ufficio attività sociali, di regola, i beneficiari della prestazione complementare cantonale, sono esenti da imposte. Sono escluse le persone che percepiscono una rendita di invalidità dell'AI. A Genestrerio è concesso un aiuto economico anche a coloro (in AVS) che pagano fino a Fr. 1'000.-- di imposta cantonale. Questa categoria di cittadini potrebbe non avere diritto alla prestazione complementare cantonale. La prestazione erogata a Genestrerio è nettamente inferiore a quella erogata a Mendrisio. Un'altra condizione è rappresentata dalla residenza nel Comune da almeno un anno. Per finire, i potenziali beneficiari possono essere proprietari di un immobile e la prestazione deve essere oggetto di richiesta da inoltrare di anno in anno.

POSSIBILI COSTI DELL'ESTENSIONE DEL "MODELLO MENDRISIO"

La seguente tabella rappresenta nei cinque Comuni ormai aggregati, i potenziali beneficiari delle prestazioni previste dal RACC. Naturalmente la tabella presenta una situazione che tiene conto unicamente (e forzatamente) delle condizioni di erogazione della prestazione complementare comunale previste dal Regolamento ACC attualmente in vigore nei quartieri di Mendrisio e Salorino.

TAB. 2		Comune di Arzo	
ACC (tre anni nel Comune)	Totale		Fr. 70'785.--
13 mensilità	p. sola:	Fr. 111.--	36
	coniugi:	Fr. 167.--	7
	orfani:	Fr. 140.--	2

		Comune di Capolago	
ACC (tre anni nel Comune)	Totale		Fr. 92'417.--
13 mensilità	p. sola:	Fr. 111.--	49
	coniugi:	Fr. 167.--	10
	orfani:	Fr. 140.--	0

		Comune di Genestrerio	
ACC (tre anni nel Comune)	Totale		Fr. 47'684.--
13 mensilità	p. sola:	Fr. 111.--	23
	coniugi:	Fr. 167.--	5
	orfani:	Fr. 140.--	2



	Comune di Rancate	
ACC (tre anni nel Comune)	Totale	Fr. 85'891.--
13 mensilità	p. sola: Fr. 111.--	52
	coniugi: Fr. 167.--	5
	orfani: Fr. 140.--	0

	Comune di Tremona	
ACC (tre anni nel Comune)	Totale	Fr. 16'601.--
13 mensilità	p. sola: Fr. 111.--	10
	coniugi: Fr. 167.--	1
	orfani: Fr. 140.--	0

	Totale Comuni 2009	
ACC	Totale	Fr. 313'378.--
13 mensilità	p. sola: Fr. 111.--	170
	coniugi: Fr. 167.--	28
	orfani: Fr. 140.--	4

I costi delle prestazioni erogabili nei cinque quartieri assommati raggiungono una cifra poco superiore ai Fr. 313'000.--.

Va precisato che Mendrisio (con Salorino) ha erogato nel 2008 prestazioni a 306 beneficiari, per un importo a consuntivo pari a Fr. 459'113.--.

La prestazione pensata quindi per l'intero nuovo Comune di Mendrisio, con i suoi 7 quartieri, si aggirerebbe attorno ai Fr. 773'000.--⁵

CONCLUSIONE GENERALE

Bisogna evidenziare che il Municipio ha perseguito l'obiettivo di proporre un ACC unico nel nuovo Comune per tutti i suoi cittadini aventi diritto, senza pregiudicare i diritti acquisiti di tutti o del maggior numero possibile degli attuali beneficiari.

Si tratterà di seguire con attenzione se, a Genestrerio o Tremona, alcuni attuali beneficiari verranno esclusi dalla prestazione complementare; si tratterebbe però di pochi casi, per i quali se fosse comprovata una reale difficoltà economica, il Municipio potrebbe concedere una deroga ai sensi del nuovo art. 19 cpv. 4 di questo nuovo RACC.

IL NUOVO REGOLAMENTO

Nel prossimo capitolo sono illustrati le principali modifiche o innovazioni introdotte nel RACC:

A. *Quale regolamento adottare*

Si è visto che tre Comuni hanno un Regolamento che versa prestazioni per le persone anziane e/o al beneficio della prestazione complementare. Si sono inoltre elencate le prestazioni che i singoli regolamenti offrono ai beneficiari (TAB. 1).

Il Regolamento che offre "di più" alla cittadinanza è certamente quello adottato nel 1996 a Mendrisio. Ritenuto che uno dei capisaldi del progetto di aggregazione era legato al mantenimento e all'estensione delle prestazioni offerte alla cittadinanza, la soluzione proposta è di estendere al nuovo comprensorio comunale, formato da 7 quartieri, il Regolamento oggi in vigore a Mendrisio. Naturalmente con qualche importante modifica,

⁵ Nel Preventivo 2009 "aggregato" alla voce no. 510.366.15 è stato inserito l'importo di Fr. 780'000.--.



resa necessaria dal tempo trascorso dal momento della sua adozione e dalla necessità di dare risposte concrete ad alcune situazioni emerse nel corso degli anni, così come indicato nella "Premessa" del presente messaggio.

B. Norma transitoria

Si è detto che l'adozione del Regolamento in vigore a Mendrisio potrebbe escludere alcuni cittadini dalle prestazioni che oggi percepiscono. Per ovviare a questa minima eventualità, più teorica che pratica, il Municipio propone di inserire una norma transitoria nel nuovo RACC che garantisca i diritti acquisiti del maggior numero possibile di persone, rispettivamente di tutti, almeno fino al termine del 31.12.2010.

I casi dubbi andranno poi valutati di volta in volta dal Municipio, ai sensi della già citata deroga prevista dall'art. 19 cpv. 4 del nuovo RACC che qui di seguito presentiamo.

Art. 19:

1. *I cittadini che sono già al beneficio dell'ACC in ottemperanza alla norma previgente, rientrano nell'elenco dei possibili beneficiari anche con il nuovo Regolamento, riservato l'art. 15.*
2. *Le richieste inoltrate nel corso del 2009, se accolte, consentiranno ai cittadini dei Comuni aggregati di ricevere, in deroga all'art. 7, l'ACC maturato dal 1° gennaio 2009.*
3. *I cittadini che al 31 marzo 2009 erano al beneficio di prestazioni nei Comuni di Genestrerio e Tremona, erogate secondo il "Regolamento per l'aiuto comunale agli anziani" e il "Regolamento per il versamento della prestazione complementare comunale ai beneficiari di rendite AVS/AI", potranno continuare a beneficiarne fino al 31 dicembre 2010.*
4. *Nei casi di disagio particolarmente grave, il Municipio potrà decidere di versare l'ACC ai beneficiari, ai sensi del cpv. 3 del presente articolo, che ne faranno richiesta dopo il 31 dicembre 2010.*
5. *I cittadini che avranno diritto a prestazioni più favorevoli ai sensi del presente regolamento, potranno farne richiesta.*
6. *Le prestazioni percepite in costanza dei regolamenti decaduti non sono cumulabili con quelle erogate ai sensi del presente regolamento.*

C. Beneficiari

L'attuale Regolamento in vigore a Mendrisio fa beneficiare dell'assegno i cittadini domiciliati nel Comune da almeno tre anni. Tremona, come abbiamo visto, non pone alcuna condizione temporale, mentre Genestrerio esige almeno un anno di domicilio o soggiorno.

Nella stesura di questo nuovo RACC si è molto discusso se mantenere un fattore temporale quale "condizione per" o se invece togliere l'anno o i 3 anni d'attesa.

Ricordiamo ad esempio che nel messaggio che proponeva nel 2007 al Consiglio comunale di Mendrisio l'adozione del "*Regolamento comunale per la concessione di contributi del fondo sociale comunale*"⁶ si osservava che "*possono beneficiare del sussidio comunale unicamente le persone domiciliate a Mendrisio da almeno un anno*".

Per quel Regolamento la scelta di un solo anno di domicilio è da ricordare come dovuta, scontata, visto che il fondo (vedi art. 1) ha lo scopo di "*sostenere puntualmente e tempestivamente i propri cittadini che si trovano in difficoltà economica temporanea*".

Nel caso, invece, del presente RACC il Municipio ha preferito mantenere la condizione temporale dei tre anni di domicilio, in modo crediamo coerente con quanto è presente in altri

⁶ Il citato regolamento è stato approvato dall'On.do Consiglio comunale il 10 dicembre 2007 e dal Lodevole Dipartimento delle Istituzioni il 3 marzo 2008.



nostri importanti Regolamenti comunali in ambito sociale⁷. Non va comunque nascosta in questa scelta, seppure in subordine, una preoccupazione di ordine finanziario, come si vedrà di seguito, che ha quindi spinto l'Esecutivo a lasciare invariato il tempo d'attesa necessario per poter richiedere l'ACC (vedi art. 2 - Beneficiari).

Poco sopra si accennava ad una preoccupazione anche finanziaria. A pag. 4 del presente messaggio abbiamo ricordato l'importo stimato se tutti gli aventi diritto presenti nei 7 quartieri della nuova Mendrisio divenissero beneficiari dell'ACC: Fr. 773'000.--.

Questo importo, va ricordato, è una stima basata con l'applicazione del Regolamento attualmente in vigore a Mendrisio-Salorino, quindi comprensivo della condizione temporale dei tre anni di domicilio. Il Dicastero ha fatto pure una stima dei costi con un'eventuale modifica della condizione temporale, prendendo in considerazione alcuni dati certi riferiti ai beneficiari di ACC a Mendrisio-Salorino tra il 2007 e il 2008. La conclusione è stata che portando la condizione dell'ottenimento dell'ACC ad un solo anno di domicilio, le richieste e quindi i beneficiari di ACC potrebbero aumentare nei soli quartieri di Mendrisio e Salorino, del 2,1%.

Non va inoltre dimenticato che, con l'introduzione in questo nuovo RACC dei nuovi art. 2 – Beneficiari, art. 3 - Deroche e art. 19 - Norma transitoria, il Municipio ha di fatto dimostrato di voler concretamente e ulteriormente aumentare le possibilità di richiesta e di ottenimento dell'ACC per nuove fasce di nostri concittadini al beneficio dell'AVS e AI.

D. Limiti di sostanza per richiedenti

L'unico Comune che prevede dei limiti di sostanza nel proprio Regolamento è oggi Tremona (vedi "Riassunto" che segue la TAB 1). A nostro avviso, però, questi limiti sono penalizzanti (troppo bassi) e pertanto proponiamo quanto segue:

	Sostanza netta (secondo l'ultima tab. di calcolo PC in possesso del richiedente)
Persone sole	Fr. 50'000.--
Coniugi	Fr. 75'000.--

Tra l'altro questi parametri sono stati pure utilizzati dai funzionari del Dicastero Politiche sociali come riferimento per l'ottenimento dell'ACC. Infatti, questi criteri erano stati fissati dall'allora Segretario comunale Signor Flavio Bernasconi, accolti e poi adottati nel tempo dal Municipio. L'esperienza maturata in questi anni dai funzionari del Dicastero suggerisce che i limiti di sostanza sopraccitati non sfavoriscono i futuri richiedenti. Si tratta dunque di esplicitare nel regolamento questa prassi ormai consolidata (vedi art. 2 lett. c).

E. Limiti di sostanza e reddito per i conviventi dei richiedenti

L'art. 2 del Regolamento comunale ACC in vigore oggi a Mendrisio recita: "L'ACC viene concesso ai cittadini domiciliati nel comune da almeno tre anni e al beneficio delle prestazioni complementari dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in quanto nulla tenenti e non conviventi con parenti consanguinei in grado di sopperire ai loro bisogni...".

⁷ In particolare pensiamo all'art. 3 del Regolamento comunale per la concessione dell'assegno educativo, e all'art. 2 b) del Regolamento per la concessione di sussidi diretti agli inquilini.



I funzionari del Dicastero, quando si sono presentate in questi anni simili casistiche che richiedevano la definizione del grado di capacità /possibilità dei parenti consanguinei di "sopperire ai loro bisogni", hanno preso in considerazione i seguenti limiti di reddito e di sostanza:

	Reddito imponibile	Sostanza netta (sostanza lorda dedotti i debiti)
Un convivente	Fr. 50'000.--	Fr. 75'000.--
Più conviventi	Fr. 50'000.--	Fr. 75'000.--

Come per il punto D, tali criteri erano stati fissati dall'allora Segretario comunale, Signor Flavio Bernasconi, accolti e poi adottati nel tempo dal Municipio, divenendo prassi consolidata che è corretto esplicitare ora nel nuovo RACC (vedi art. 2 lett. d).

Ricordiamo che il limite di reddito imponibile pari a Fr. 50'000.-- è il parametro che viene utilizzato dall'Ufficio assicurazione malattia di Bellinzona per calcolare il sussidio cassa malati di quelle persone sole, economicamente autosufficienti, il cui reddito imponibile è inferiore o uguale a Fr. 6'000.-- ed al cui sostentamento qualcuno provvede.

Di seguito il nuovo articolo proposto:

Art. 2: Hanno diritto all'ACC i cittadini che adempiono cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) sono domiciliati nel Comune da almeno 3 anni;
- b) sono al beneficio delle prestazioni complementari dell'Assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS /AI);
- c) dispongono di una sostanza netta⁸ non superiore a Fr. 50'000.-- (per le persone sole) o non superiore a Fr. 75'000.-- (per le coppie);
- d) vivono in comunione domestica con parenti o conviventi che dispongono di un reddito imponibile non superiore a Fr. 50'000.-- e/o di una sostanza netta⁹ non superiore a Fr. 75'000.--;
- e) non sono proprietari di un immobile.

F. Casi di esclusione e deroghe

L'art. 3 del RACC in vigore a Mendrisio-Salorino escludeva dal beneficio dell'aiuto complementare comunale le persone che si spossessavano di beni immobili o di sostanza patrimoniale per poi aver diritto alle prestazioni sociali. Un simile controllo da parte degli operatori comunali non è più necessario. Oggi è l'IAS (Istituto delle assicurazioni sociali a Bellinzona) che esamina la questione quando vengono inoltrate le domande per l'ottenimento della prestazione complementare cantonale. L'articolo può quindi essere abrogato. Al suo posto sarà inserito un articolo denominato "Deroghe" di cui si dirà nei successivi paragrafi.

G. Accertamento periodico

Si propone di modificare tale articolo del Regolamento, poiché l'accertamento previsto dall'art. 15 del Regolamento è stato eseguito raramente per alcuni casi mirati. Inoltre, la procedura da applicare per l'accertamento, che chiama in causa la Commissione comunale "pubblica assistenza" è ormai desueta. Infatti, questa Commissione municipale non esiste più da tempo, in particolare dall'introduzione della Laps e degli sportelli regionali¹⁰.

⁸ La sostanza netta è calcolata sulla sostanza lorda dedotti i debiti privati.

⁹ Idem.

¹⁰ Laps, Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali è del 5 giugno 2000; gli sportelli regionali sono entrati in funzione il 1° febbraio 2003.



Di seguito il nuovo testo:

- Art. 15:**
1. *I funzionari del Dicastero compiono degli accertamenti puntuali, ogni volta che l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) procede alla revisione della prestazione complementare cantonale.*
 2. *Nei casi previsti all'art. 3 (Deroghe) i funzionari effettueranno un controllo annuale. Essi sono autorizzati a richiedere la necessaria documentazione come previsto dall'art. 12.*

H. Commissione comunale pubblica assistenza

Deve essere stralciato dall'art. 13 cpv. 1 (così come indicato anche per l'art. 15) il riferimento alla predetta Commissione, poiché tale Commissione municipale come ricordato non esiste più.

I. Decisioni

Si propone di uniformare le procedure di reclamo e ricorso con quanto previsto negli altri Regolamenti comunali in ambito sociale.

Art. 13: *Contro le decisioni dell'ufficio competente è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.*

Art. 14: *Contro le decisioni del Municipio è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.*

L. Casi di esclusione e deroghe

Attualmente il Regolamento non prevede la possibilità di correggere la discriminazione esistente tra quelle persone che beneficiano della prestazione complementare cantonale (persone sole: Fr. 35'800.--, coniugi: Fr. 51'000.--)¹¹ e quelle persone che, quasi a parità di reddito, non hanno diritto alla PC e, di conseguenza, neppure all'ACC, al pagamento dei premi di cassa malati, alle cure medico-dentarie, agli aiuti nell'economia domestica, all'esonero dal pagamento dell'abbonamento radiotelevisivo, ecc.

Come detto, in ragione di parametri cantonali particolarmente rigorosi, una differenza tra due redditi di poche decine di franchi viene amplificata diventando un autentico privilegio per gli uni e una condanna per altri. Dopo esame di differenti ipotesi il Municipio - per allargare il numero degli aventi diritto alla prestazione e correggere (certo parzialmente) la discriminazione dianzi rammentata - propone di introdurre un parametro, che permette di creare con il nuovo RACC una categoria di persone, che attualmente non beneficiano della prestazione complementare, ma che rispondono a tutti gli altri criteri previsti dall'art. 2 cpv. 1.

Con l'art. 3 "Deroghe" e i suoi capoversi si è pensato quindi di acconsentire che le persone singole (o coniugi) sopraccitate possano accedere all'ACC integrale o parziale. In effetti, le persone che non ottengono la prestazione complementare comunale, per un importo inferiore a Fr. 1'000.--, hanno comunque diritto alla copertura, seppur parziale, di alcune spese (es. cure dentarie, aiuto domiciliare e spese mediche)¹².

Essi, a mente dell'Esecutivo, non dovranno però disporre di una sostanza mobiliare superiore a quella indicata all'art. 2 del RACC e non potranno essere proprietari di un immobile. Tra parentesi quest'ultima condizione ha influenzato anche la nuova proposta relativa alla norma transitoria (vedi art. 19). L'ACC sarà erogato unicamente ai cittadini appartenenti a questo target che, ricevuta una decisione negativa dall'Ufficio cantonale che eroga la prestazione

¹¹ Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPC).

¹² N. 5019 Direttive sulle prestazioni complementari dell'AVS e AI (DPC).



complementare cantonale, avranno un reddito che non supererà di Fr. 1'443.--¹³, di Fr. 2'171.--¹⁴ o di Fr. 1'820.--¹⁵, l'importo limite per la prestazione complementare cantonale. Quindi, il cittadino che supera il limite cantonale, restando però all'interno dei descritti parametri, avrà diritto ad un ACC parziale, ridotto.

La parte eccedente sarà determinata dalla decisione del competente ufficio cantonale.

Di seguito ci permettiamo di proporre alcuni esempi che dovrebbero chiarire il concetto appena espresso:

Coniugi	Non hanno diritto alla PCC, perché la decisione cantonale stabilisce che i loro redditi superano il limite per Fr. 600.--	ACC 2009 Fr. 167.00 x 13 = Fr. 2'171.00	Importo ACC erogato: Fr. (2'171.00 – 600.00) = Fr. 1'551.00
Coniugi	Non hanno diritto alla PCC, perché la decisione cantonale stabilisce che i loro redditi superano il limite per Fr. 2'800.--	ACC 2009 Fr. 167.00 x 13 = Fr. 2'171.00	Importo ACC <u>non</u> erogato: Fr. (2'171.00 – 2'800.00) = Fr. 0
Persona sola	Non ha diritto alla PCC, perché la decisione cantonale stabilisce che il suo reddito supera il limite per Fr. 900.--	ACC 2009 Fr. 111.00 x 13 = Fr. 1'443.00	Importo ACC erogato: Fr. (1'443.00 – 900.00) = Fr. 543.00
Persona sola	Non ha diritto alla PCC, perché la decisione cantonale stabilisce che il suo reddito supera il limite per Fr. 1'600.--	ACC 2009 Fr. 111.00 x 13 = Fr. 1'443.00	Importo ACC <u>non</u> erogato: Fr. (1'443.00 – 1'600.00) = Fr. 0

Per ragioni prettamente di opportunità contabile, non saranno erogate prestazioni inferiori a Fr. 100.--, mentre le prestazioni inferiori a Fr. 300.-- saranno liquidate in un solo versamento annuale. Di seguito presentiamo l'articolo.

Art.3: 1. L'ACC è pure accordato ai cittadini che non hanno percepito la prestazione complementare cantonale ma che tuttavia adempiono alle condizioni dell'art. 2 cpv. 1 (lett. a, c, d, e).

2. Essi devono comprovare che il loro reddito non eccede quello previsto dalla legislazione cantonale in materia di prestazioni complementari all'AVS e all'AI per un importo superiore alle prestazioni elencate all'art. 4, indicizzate e moltiplicate per tredici mensilità.

3. L'importo massimo previsto all'art. 4 (per tredici mensilità) è ridotto della parte eccedente il limite di reddito previsto dalla legislazione cantonale in materia di prestazioni complementari all'AVS e all'AI. La parte eccedente è stabilita sulla base della decisione del competente ufficio cantonale.

4. Prestazioni inferiori a Fr. 100.-- non saranno erogate.

5. Prestazioni inferiori a Fr. 300.-- saranno liquidate in un solo versamento.

¹³ Importo ACC 2009, in tredici mensilità, per persone sole.

¹⁴ Importo ACC 2009, in tredici mensilità, per coniugi.

¹⁵ Importo ACC 2009, in tredici mensilità, per orfani.



Questo articolo quindi sostanzia quanto si segnala in apertura di messaggio, quando si affermava che oltre ad armonizzare i precedenti Regolamenti in vigore a Mendrisio, Genestrerio e Tremona, si era colta l'occasione: "(...) per introdurre anche qualche importante modifica dettata dall'esperienza di chi - dal 1996 a oggi - ai nostri sportelli sociali ha applicato e applica quotidianamente il RACC".

Va precisato che i funzionari del Dicastero Politiche sociali hanno valutato l'incidenza economica che potrebbe avere l'estensione della prestazione alle persone della categoria sopra indicata. Da tale esame risulta che i cittadini che inoltrano una domanda di prestazione complementare, sapendo di superare di un migliaio di franchi i parametri cantonali, non sono così numerosi.

Sarà compito dei competenti uffici del Dicastero proporre una corretta informazione nei confronti di quei concittadini che, con il nuovo RACC, potrebbero essere dei nuovi beneficiari.

Fatte queste premesse confidiamo nell'approvazione di codesto On.do Consiglio.

Ci teniamo comunque a disposizione per ogni complemento d'informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione, mentre ci permettiamo proporvi, Signori Presidente e Consiglieri di

RISOLVERE

- 1. È approvato il Regolamento comunale concernente l'aiuto complementare comunale (ACC) per gli anziani, i superstiti e gli invalidi e meglio come al testo allegato e parte integrante del presente Messaggio municipale.**
- 2. Il Regolamento entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2009.**

Il Messaggio viene demandato all'esame della Commissione delle Petizioni.

Con osservanza.

Per la Municipalità:

Il Sindaco:

Lic.oec.HSG C.Croci

Il Segretario:

Lic.Rer.Pol. M.Demenga

Allegato: Regolamento comunale concernente l'aiuto complementare comunale (ACC) per gli anziani, i superstiti e gli invalidi

**REGOLAMENTO COMUNALE
CONCERNENTE
L'AIUTO COMPLEMENTARE
COMUNALE (ACC) PER GLI
ANZIANI, I SUPERSTITI E
GLI INVALIDI**

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE L'AIUTO COMPLEMENTARE COMUNALE (ACC) PER GLI ANZIANI, I SUPERSTITI E GLI INVALIDI

Art. 1 Scopo

Allo scopo di migliorare le condizioni di esistenza degli anziani, dei superstiti e degli invalidi, in particolari condizioni di disagio, il Comune di Mendrisio istituisce con il presente Regolamento un Aiuto Complementare Comunale (in seguito ACC).

Art. 2 Beneficiari

Hanno diritto all'ACC i cittadini che adempiono cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) sono domiciliati nel Comune da almeno 3 anni;
- b) sono al beneficio delle prestazioni complementari dell'Assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI);
- c) dispongono di una sostanza netta¹ non superiore a Fr. 50'000.-- (per le persone sole) o non superiore a Fr. 75'000.-- (per le coppie);
- d) vivono in comunione domestica con parenti o conviventi che dispongono di un reddito imponibile non superiore a Fr. 50'000.-- e/o di una sostanza netta² non superiore a Fr. 75'000.--;
- e) non sono proprietari di un immobile.

Art. 3 Deroghe

1. L'ACC è pure accordato ai cittadini che non hanno percepito la prestazione complementare cantonale ma che tuttavia adempiono alle condizioni dell'art. 2 cpv. 1 (lett. a, c, d, e).
2. Essi devono comprovare che il loro reddito non eccede quello previsto dalla legislazione cantonale in materia di prestazioni complementari all'AVS e all'AI per un importo superiore alle prestazioni elencate all'art. 4, indicizzate e moltiplicate per tredici mensilità.
3. L'importo massimo previsto all'art. 4 (per tredici mensilità) è ridotto della parte eccedente il limite di reddito previsto dalla legislazione cantonale in materia di prestazioni complementari all'AVS e all'AI. La parte eccedente è stabilita sulla base della decisione del competente ufficio cantonale.
4. Prestazioni inferiori a Fr. 100.-- non saranno erogate.
5. Prestazioni inferiori a Fr. 300.-- saranno liquidate in un solo versamento.

¹ La sostanza netta è calcolata sulla sostanza lorda dedotti i debiti privati.

² Idem.

- Art. 4**
Importo L'ACC comporta per i beneficiari le seguenti prestazioni mensili versate dal Comune in tredici mensilità:
- per persona sola: Fr. 111.--
 - per coniugi: Fr. 167.--
 - per orfani: Fr. 140.--
- Art. 5**
Versamento La prestazione complementare comunale è versata a scadenze trimestrali nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre direttamente agli aventi diritto.
- Art. 6**
Adeguamento Il Municipio adegua ogni anno la prestazione complementare in conformità delle oscillazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 2010, con riferimento all'indice di gennaio 2009 (base: novembre 2008, punti 337,5).
- Art. 7**
Nascita ed estinzione del diritto Il diritto all'ACC nasce il primo giorno del trimestre successivo a quello in cui ne sono assolte le condizioni legali. Esso cessa alla fine del trimestre nel quale non sono più assolte le condizioni per la concessione della prestazione.
- Art. 8**
Natura giuridica del diritto all'ACC Il diritto all'ACC non può essere ceduto, né costituito in pegno. Ogni cessione o costituzione in pegno è nulla.
L'importo verrà trattenuto a parziale o totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora l'avente diritto fosse in mora con il pagamento delle stesse.
- Art. 9**
Restituzione La prestazione complementare comunale indebitamente riscossa dovrà essere restituita dal beneficiario o dal suo rappresentante legale o dagli eventuali eredi.
- Art. 10**
Norme generali applicabili Per quanto non previsto dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni cantonali della rispettiva Legge sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e le successive ordinanze.
- Art. 11**
Competenze L'applicazione del presente Regolamento è di competenza del Municipio tramite gli uffici comunali preposti.

Art. 12
Domanda

1. Sono legittimati a presentare la domanda per l'ACC l'interessato/a, il suo rappresentante legale, il coniuge, il partner registrato, i parenti consanguinei in linea ascendente o discendente, i fratelli e le sorelle, come pure i terzi che assistono regolarmente l'interessato/a e ne hanno durevole cura.
2. Le domande devono essere presentate sul modulo prescritto, al competente ufficio comunale che le decide.
3. L'ufficio competente richiederà la documentazione necessaria per la decisione. Il richiedente è tenuto a dare ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.

Art. 13
Reclamo

Contro le decisioni dell'ufficio competente è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

Art. 14
Ricorso

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

Art. 15
Accertamento periodico

1. I funzionari del Dicastero compiono degli accertamenti puntuali ogni volta che l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) procede alla revisione della prestazione complementare cantonale.
2. Nei casi previsti all'art. 3 (Deroghe) i funzionari effettueranno un controllo annuale. Essi sono autorizzati a richiedere la necessaria documentazione come previsto dall'art. 12.

Art. 16
Obbligo di discrezione e riserbo

Le persone incaricate dell'applicazione, della vigilanza e del controllo del presente Regolamento devono osservare scrupolosamente, nella loro funzione e nel loro operato, le disposizioni contenute nell'art. 104 LOC.

Art. 17
Mezzi finanziari

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente Regolamento sono coperti:

- a) da una somma annua a carico del bilancio del Comune, ramo Prestazioni sociali comunali;
- b) da eventuali donazioni ed elargizioni di privati o Enti di beneficenza.

Art. 18
Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Art. 19
Norma
transitoria

1. I cittadini che sono già al beneficio dell'ACC in ottemperanza alla norma previgente, rientrano nell'elenco dei possibili beneficiari anche con il nuovo Regolamento, riservato l'art. 15.
2. Le richieste inoltrate nel corso del 2009, se accolte, consentiranno ai cittadini dei Comuni aggregati di ricevere, in deroga all'art. 7, l'ACC maturato dal 1° gennaio 2009.
3. I cittadini che al 31 marzo 2009 erano al beneficio di prestazioni nei Comuni di Genestrerio e Tremona erogate secondo il "Regolamento per l'aiuto comunale agli anziani" e il "Regolamento per il versamento della prestazione complementare comunale ai beneficiari di rendite AVS/AI" potranno continuare a beneficiarne fino al 31 dicembre 2010.
4. Nei casi di disagio particolarmente gravi, il Municipio potrà decidere di versare l'ACC ai beneficiari, ai sensi del cpv. 3 del presente articolo, che ne faranno richiesta dopo il 31 dicembre 2010.
5. I cittadini che avranno diritto a prestazioni più favorevoli ai sensi del presente regolamento, potranno farne richiesta.
6. Le prestazioni percepite in costanza dei regolamenti decaduti non sono cumulabili con quelle erogate ai sensi del presente regolamento.

Art. 20
Abrogazione

Il presente Regolamento abroga il precedente del Comune di Mendrisio del 16 dicembre 1996, del Comune di Genestrerio del 1° gennaio 1997 e del Comune di Tremona del 29 gennaio 1979.

Approvato dall'On.do Consiglio Comunale in data

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente:
Prof. Maurizio Sala

Il Segretario:
Lic.Rer.Pol. M. Demenga

Approvato dal Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, il

